

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l' Associazione Culturale denominata **C'art Comic Education Onlus** con sede a Castelfiorentino (FI) in via brodolini, 9, zona Pesciola cap 50051, con durata illimitata.

L'Associazione si ispira in ogni sua attività sia in campo pedagogico che teatrale alla metodologia e ai principi pedagogici elaborati da Andre' Da Silva denominata "Clown, identità comica del corpo" ed "Educazione comico relazionale".

L' Associazione ha per obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ai sensi di quanto previsto dall'art.10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 attraverso lo svolgimento di attività nei settori della formazione, dell'istruzione e della promozione della cultura e dell'arte, nei confronti delle categorie di soggetti espressamente previste dall'art. 10 comma 2 lett. A) e b) Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a eccezione di quelle direttamente connesse come previsto dallo stesso Decreto Legislativo e specificato nel successivo art. 2 del presente Statuto. In merito alla suddetta lettera b) dell'art. 10 comma 2 si precisa che dovranno ricomprendersi nelle categorie di soggetti beneficiari delle attività con finalità di solidarietà sociale qualsiasi categoria di utenti, purchè risultanti come destinatari diretti o indiretti di progetti per la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'educazione o della cooperazione per la pace, ivi compresi operatori sociali, insegnanti, ed educatori in favore dei quali è prevista un'attività di formazione ed istruzione.

Si precisa inoltre che l'attività di promozione della cultura e dell'arte sarà svolta attraverso la promozione e l'organizzazione, senza alcuna

finalità lucrativa, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, ed artistiche in genere, attraverso la partecipazione ad esse, la promozione e la partecipazione a convegni, dibattiti, stage, festival, conferenze, concorsi, premi, ecc, la promozione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale e non, di teatro, musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia, arti circensi, ed ogni altra disciplina ricreativa, strumentale e connessa all'attività teatrale e artistica in genere. L' Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l' attuazione dei propri scopi, l' Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, docenti conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all' associazione.

L'associazione ha tra le sue attività principali la partecipazioni a progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'educazione e nell'ambito della cooperazione per la pace con la possibilità di aderire e promuovere iniziative e progetti di concerto con organismi organizzativi e non organizzativi nazionali e internazionali. Sia nelle attività di cooperazione sia nelle attività svolte sul territorio nazionale viene utilizzata la sopraindicata metodologia.

Art. 2 – E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell'art. 10) Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle direttamente connesse, ovvero ad eccezione di quelle attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Si precisa che, in

conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 4 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 debbono presumersi direttamente connesse le attività di formazione e istruzione , nonché le attività di ricerca e produzione teatrale, e l'organizzazione e la vendita di spettacoli teatrali, musicali e di ogni altro genere di rappresentazione artistica, rivolta anche a categorie diverse da quelle elencate nel citato decreto come specificato nell'art. 1 del presente statuto, purchè indirettamente rivolte ad arrecare benefici alle predette categorie anche attraverso il reperimento di fondi per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione anche qualora non rivolta direttamente alle predette categorie

Art.3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa principalmente su autofinanziamenti e/o contributi di soggetti ed Enti pubblici e privati.

"Per la realizzazione delle finalità elencate nell'art. 1 del presente Statuto, nonché nell'ambito e per il finanziamento delle attività previste dall'art. 4 e nei limiti dello stesso, è facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, accedere a finanziamenti, mutui, fidi, e qualsiasi altro strumento finanziario volto a reperire presso qualsiasi Istituto Bancario le risorse economiche necessarie, anche attraverso il rilascio di ipoteche o altre garanzie reali e personali dell'Associazione o dei suoi associati".

E' esplicitamente vietata la distribuzioni , anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano disposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. L' Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art.87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR) e Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con applicazione delle norme di cui all'art. 10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Art.4 - Nell' esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini **sociali**, l' associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale svolgere le seguenti attività commerciali:

- a) prestazioni di beni e servizi rese ad Enti pubblici o a privati ivi compresa la cessione e l'acquisto del godimento a titolo gratuito od oneroso di beni immobili.
- b) partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati.
- c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici o a privati.
- d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
- e) prestazioni di servizio bar e ristorazione agli utenti delle attività elencate all' art. 2 ed ai soci stessi.

L' Associazione avrà comunque l'obbligo di destinare gli utili raccolti per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 5 - Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

L'associazione è aperta a ogni persona capace e maggiorenne che manifesti seria e concreta disponibilità e condivisione nei confronti delle finalità perseguite dall'associazione e delle attività da essa svolte.

E' espressamente escluso il carattere temporaneo della partecipazione alla vita associativa. Per avere diritto ad acquisire la

qualità di associato dovrà essere presentata domanda al Consiglio Direttivo. La domanda sarà corredata da dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo prenderà atto delle domande di ammissione in occasione di ogni convocazione ordinaria e dovrà tenere apposito elenco dei nuovi associati da aggiornare annualmente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere le domande di ammissione, a maggioranza semplice dei presenti, rendendo nota la motivazione, soltanto qualora non ravvisi la sussistenza dei suddetti requisiti. Ogni giudizio e valutazione espressa dal Consiglio Direttivo in merito all'ammissione di ciascun associato che possa ritenersi fondatamente viziato da valutazioni discriminanti relative al sesso, alla razza alla religione, alla politica dovrà ritenersi contrario ai principi stessi dell'Associazione e radicalmente nullo. L'appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali , senza alcun tipo di esclusione. L' eleggibilità agli organi amministrativi dell' associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell' Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell' Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l' istituto dell' affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. Ai soci è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall' Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 6 - Ogni socio sarà tenuto al versamento della quota associativa annuale di € 10 dietro il rilascio di tessera associativa.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare con apposita deliberazione il costo della tessera associativa annuale.

I soci avranno diritto, su presentazione della tessera associativa annuale, regolarmente vidimata, a particolari sconti sul prezzo di spettacoli, stages e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione nella misura e secondo le modalità che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualifica di associato si perderà per la morosità o per il mancato rinnovo dell'adesione annuale che si protragga per due annualità successive nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell' Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l' onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell' attività sociale. I soci espulsi per le motivazioni suindicate con delibera del Consiglio Direttivo potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza semplice.

Art.8 - Il patrimonio dell' associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci.
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività di carattere commerciale.
- immobili e proventi dalla cessione a terzi degli stessi o del godimento degli stessi

-

liber

alità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

Art. 9 - La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 10 - L' Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale ed internazionale mantenendo la propria autonomia. L' Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 11 L' Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l' organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci, senza distinzione alcuna tra di essi. L' Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e approva il bilancio consuntivo relativo all' anno precedente; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo. All' Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci. Il consiglio Direttivo si impegna a farsi carico di rendere effettivo detto diritto mediante comunicazione via e-mail, ove possibile, nonché mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione almeno 7 giorni prima di ogni convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con l'esatta indicazione degli argomenti su cui discutere, salvo l'indicazione della dizione "varie ed eventuali" che permetterà di discutere qualsiasi argomento nuovo e necessario non espressamente indicato nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto in seno all'assemblea è insindacabile, libero ed uguale per tutti. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del Codice Civile. L' Assemblea potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 12 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere, e da altri due segretari, eletti tra i soci. I membri del consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. La carica ha durata annuale ed è rieleggibile. Nell'ipotesi e per il periodo in cui la Assemblea non ha disposto l'elezione dei membri del Consiglio direttivo per l'anno successivo i precedenti membri continuano a svolgere le funzioni loro assegnate in regime di prorogatio, fino alla nomina di eventuale nuovo consigliere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato o diminuito purchè in numero dispari. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessario l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private, propone all'assemblea modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Delle riunioni del Consiglio direttivo dovrà essere data comunicazione con avviso almeno 5 giorni prima **mediante affissione nei locali della sede dell'associazione o, ipotesi, mediante forme di pubblicità notizia alternative a insindacabile scelta del Consiglio Direttivo (via mail o posta ordinaria)**. Le riunioni saranno valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Le delibere s'intenderanno approvate con la maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero di essi, salvo particolari maggioranze stabilite dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 13 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. La carica ha durata di tre anni ed è rieleggibile. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Art. 14 Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro **4** mesi dal 31 dicembre.

L'Associazione, tramite il consiglio direttivo, dovrà in relazione all'attività complessivamente svolta redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse.

L'Associazione si impegna inoltre ad assolvere tutti gli impegni contabili e gli obblighi formali espressamente previsti dall'art. 25 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Art. 15 - Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 16 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 degli associati. Con la delibera di scioglimento l'associazione potrà nominare i liquidatori ai sensi dell'art. 11 disp. Att. Codice civile. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe in conformità a quanto disposto **dalla lettera f) art. 10 DLgs. N. 460 del 4 dicembre 1997.**

Art. 17 - **E' fatto obbligo di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o del suo acronimo "ONLUS"**

Norma finale: *Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.*